
Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali

(OATV)

del xx.xx.2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «carrozzella per invalidi» è sostituita da «sedia a rotelle», con i dovuti adeguamenti grammaticali.

L'appendice 1 cifra 2.1 è modificata come segue:

2.1 Luci:

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
- dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
- dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modificazione dell'effetto luminoso;
- catarifrangenti prescritti.

Fanno eccezione:

- luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipédi;
- luci di lavoro;
- contrassegni luminosi dei tassì e luci per controllare il tassametro, conformemente all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
- luci orientabili, conformemente all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
- iscrizioni illuminate della polizia, conformemente all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;
- luci di circolazione diurna, conformemente all'articolo 179a capoverso 2 lettera f OETV;

RS

- luci gialle, conformemente all'articolo 193 capoverso 1 lettera s OETV;
- luci e catarifrangenti, esclusi eventuali indicatori di direzione, per i ciclomotori leggeri di cui all'articolo 18 lettera b OETV;
- luci, esclusi eventuali indicatori di direzione, per le motoleggere di cui all'articolo 14 lettera b numero 4 OETV.

II

La presente ordinanza entra in vigore il GG. MMMM. AAAA.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

